



**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO**

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in  
funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso iscritto al [redacted] del registro di segreteria proposto da [redacted]  
[redacted] quale vedova del Ten. Col. [redacted]

rappresentata e difesa, giusta mandato a margine del ricorso introduttivo, dall'avv.

Angelo Fiore Tartaglia, contro il MEF, il CVCS, ed il Ministero della Difesa;

**Ritenuto in**

**FATTO**

La ricorrente, premesso che il proprio coniuge, Ten. Col. [redacted]  
[redacted] era deceduto per infermità "glioblastoma temporale" contratta per causa di  
servizio, chiedeva a questa Corte il riconoscimento della pensione indiretta  
privilegiata.

Instauratosi il contraddittorio, i resistenti chiedevano il rigetto del ricorso.

Espletata CTU, il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo  
in udienza ed il contestuale deposito della motivazione.

**Considerato in**

**DIRITTO**

La domanda è fondata e va pertanto accolta.

Dalla documentazione in atti si evince che:

1) il [REDACTED] ufficiale dell'Esercito Italiano, ha prestato servizio, dal [REDACTED] [REDACTED], in missioni internazionali di pace nella ex Jugoslavia e, in particolare, ha preso parte alla missione "Joint Forge" attuata sotto la guida della NATO e su mandato ONU, nei territori della Bosnia Erzegovina, effettuando continui spostamenti in tutto il territorio balcanico; si è trovato così a permanere in siti bombardati in maniera massiva con munizionamento pesante contenente uranio impoverito, ed è stato soggetto a lunghi e continui spostamenti in fuoristrada aperti su strade polverose in precedenza bombardate, consumando pasti acquistati in loco ed utilizzando acqua proveniente da tubazioni cittadine;

2) nei predetti siti si è riscontrata una elevata insorgenza di patologie neoplastiche, sia nella popolazione civile che in quella militare impegnata nel predetto contesto;

3) il [REDACTED] gli è stato diagnosticato un "tumore cerebrale di tipo glioblastoma (IV grado) all'emisfero temporale sinistro, per il cui aggravamento lo stesso è deceduto in data [REDACTED]

4) il CVCS ha espresso parere negativo in ordine al chiesto riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio "non sussistendo, nel caso di specie, precedenti infermità o lesioni imputabili al servizio che col tempo possano essere evolute in senso metaplastico";

5) la CML presso il Ministero della Salute, con parere depositato in data [REDACTED], ha parimenti escluso la dipendenza della patologia da causa di servizio, rilevando che "il solo fattore di rischio ambientale è rappresentato dalle radiazioni ionizzanti...l'intervento di altri fattori ambientali, come l'esposizione a sostanze chimiche o a radiazioni elettromagnetiche non ha trovato conferma. Nel caso in esame risulta dichiarata dalla parte, ma non documentata, l'esposizione a uranio impoverito nel corso dei servizi espletati dal de cuius in zone soggette a

bombardamento con proiettili contenenti detto elemento”;

6) la ricorrente ha prodotto una perizia medico-legale, con la quale il dott. Montanari ha evidenziato la presenza di detriti metallici di dimensioni nanometriche nei tessuti biotipici del de cuius, proprio all'interno delle cellule colpite da tumore.

Il parere reso dalla CML non appare condivisibile alla luce del contenuto della copiosa documentazione versata in atti da parte ricorrente.

La questione concernente la correlazione tra alcune patologie tumorali e l'esposizione a polveri di uranio arricchito ha costituito oggetto di diverse indagini e studi svolti da organismi internazionali –sulla base di quali sono state adottate specifiche misure di protezione da parte del Governo degli Stati Uniti, dell'ONU e della NATO– studi conosciuti dall'Italia sin dal 1992; anche in Italia sono stati condotti studi epidemiologici, che hanno riscontrato tra i militari impiegati in missioni all'estero, con esposizione a polveri di uranio impoverito, un aumento (del triplo) delle patologie in questione, con un tasso di correlazione statisticamente significativo.

E' stata quindi avviata, ex lege 27/2001, una campagna di monitoraggio sulle condizioni dei militari impiegati nei territori in questione, i cui risultati sono stati riportati nella relazione della "Commissione parlamentare d'inchiesta sui casi di morte o grave malattia che hanno colpito il personale italiano impiegato nelle missioni militari all'estero...nonché le popolazioni civili nei teatri di conflitto e nelle zone adiacenti le basi militari, con particolare attenzione agli effetti dell'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e della dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico", commissione istituita con delibera del senato dell'11/10/2006.

Nelle relazioni della Commissione parlamentare sono richiamati i risultati di diversi studi, che hanno evidenziato gli effetti nocivi derivanti dall'esposizione all'uranio

impovertito, nonché i dati dell'Osservatorio epidemiologico del Ministero della Difesa e dell'Istituto Superiore della sanità, che confermano le conseguenze patologiche dell'esposizione a tale sostanza, nonché l'abbassamento delle difese immunitarie prodotto dai vaccini, cui sono sottoposti i militari destinati all'estero.

Tali risultanze hanno indotto il legislatore a riconoscere l'esistenza del rischio specifico correlato all'impiego delle armi all'uranio nei teatri di guerra e, di conseguenza, a prevedere la concessione di appositi benefici economici in favore del personale che abbia contratto patologie tumorali a causa dell'esposizione all'uranio impoverito ed alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti (tra cui anche il cromo) prodotte dall'esplosione di materiale bellico (art. 1079, co. 1, del DPR 90/2010, e già con l'art. 2 del DPR 37/2009).

Come affermato dalla copiosa giurisprudenza amministrativa e civile in *subiecta* materia (TAR Lazio, sent. n. 7363/2012 e n. 7777/2014; TAR Salerno, n. 2034/2013 e n. 5817/2012), il riconoscimento del beneficio in questione non richiede un grado di assoluta certezza nella dimostrazione del nesso causale: l'impossibilità di stabilire un nesso immediato di causa-effetto, congiuntamente valutata con il concorso di altri fattori collegati a contesti fortemente inquinati e degradati dei teatri operativi, hanno indotto il legislatore a non richiedere la dimostrazione del nesso causale con un grado di certezza assoluta, essendone sufficiente la dimostrazione in termini probabilistico-statistici (v. relazione della Commissione parlamentare di inchiesta approvata nella seduta del 9/1/2013, pagg. 33 e 34; TAR Campania Salerno, Sez. I, n. 2034/2013).

In tale prospettiva, la giurisprudenza ha ritenuto che "il verificarsi dell'evento costituisca di per sé elemento sufficiente a determinare il diritto, per le vittime delle patologie e per i loro familiari, agli strumenti indennitari previsti dal legislatore, in tutti quei casi in cui l'Amministrazione militare non sia in grado di escludere il nesso di

causalità. La normativa in materia prevede dunque una inversione dell'onere della prova, per cui, una volta accertata, come nel caso di specie, l'esposizione del militare agli agenti inquinanti, è la PA che deve dimostrare che questi non abbiano determinato l'insorgere della patologia e che essa dipenda da fattori esogeni, dotati di autonomia ed esclusiva portata eziologica, e determinanti per l'insorgere dell'infermità.

In fatto, dagli atti di causa risulta che il Ten. Col. [REDACTED], nel corso della propria missione militare, espletata nei territori della Bosnia Erzegovina, ha dovuto permanere in siti caratterizzati da elevatissimo fattore di rischio, connesso al contatto con un ambiente altamente inquinato da esalazioni e residui tossici derivanti dalla combustione e ossidazione dei metalli pesanti, causate dall'esplosione delle munizioni utilizzate, tra cui quelle contenenti uranio impoverito, destinate ai bersagli corazzati e, in genere, a quelli molto protetti, come le fabbriche di prodotti chimici.

Lo stesso è stato inoltre sottoposto ad elevato stress psicofisico, derivante dalle precarie condizioni di vita e dai continui spostamenti nel territorio interessato dagli eventi bellici, dovendo inoltre approvvigionarsi di cibo e di acqua nello stesso territorio inquinato.

Risulta inoltre dagli atti (in particolare, i verbali delle riunioni delle Commissioni Parlamentari, e relativi allegati) che il territorio sul quale ha prestato servizio il [REDACTED] è stato sottoposto a massicci bombardamenti del predetto tipo (peraltro, già nel corso della precedente guerra nel Kosovo, nel 1995), e che in tali territori i tumori al cervello sono aumentati del 400%.

Appare pertanto acclarata al di là di ogni ragionevole dubbio la presenza in loco di polveri di uranio e di altri metalli nocivi, con cui il [REDACTED] è entrato in

contatto, sia direttamente che tramite gli alimenti e l'acqua ingeriti.

Quanto all'accertamento della dipendenza da causa di servizio, l'art. 64 del DPR 1092/73 valorizza sia i fatti che siano stati la causa diretta dell'insorgere della patologia, sia quelli che abbiano svolto un ruolo "concausale" o indiretto nel decorso evolutivo, sino all'eventuale *exitus* (concausa efficiente e determinante).

La documentazione medico-legale versata in atti e la lettura del materiale scientifico sull'inquinamento derivante dall'uso massivo di munizionamento pesante arricchito con uranio impoverito e sugli innegabili effetti letali per l'organismo umano, evidenziano come i predetti due elementi – i fatti di servizio e l'insorgenza della patologia neoplastica – siano strettamente legati da un nesso di causalità o, quantomeno, di concausalità.

L'insorgere della patologia tumorale, per la quale il predetto [REDACTED] è poi deceduto, può pertanto ritenersi dipendente da causa di servizio.

Ne consegue che in favore della vedova [REDACTED] va riconosciuta la pensione privilegiata indiretta di I cat. tab. A.

A decorrere dal mese successivo a quello del decesso.

Su tali somme sono dovuti interessi e rivalutazione secondo i criteri di cui alla sentenza delle SS.RR. 2/2012.

Data la complessità della questione, si ritiene sussistano giusti motivi per compensare tra le parti le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO**

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara il diritto della ricorrente a percepire la pensione di privilegiata

indiretta di 1° cat. della tab. A a decorrere dall' [redacted] oltre interessi e rivalutazione secondo i criteri di cui alla sentenza delle SS.RR. 2/2012.; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella pubblica udienza del giorno [redacted], mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

**IL GIUDICE UNICO**

**f.to Dr. Marzia de Falco**

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il Direttore della segreteria**

**f.to dott. Alessandro VINICOLA**